



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale per la gestione dei Beni, dei Servizi
e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Divisione I – Automezzi e Telecomunicazioni*

Capitolato tecnico

**FORNITURA DI N. 1.000 METAL DETECTOR MANUALI PER LE ESIGENZE DEL CORPO DI
POLIZIA PENITENZIARIA**



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale per la gestione dei Beni, dei Servizi
e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Divisione I – Automezzi e Telecomunicazioni*

Sommario

PARTE I – DEFINIZIONE DELLA GARA.....	3
Art. 1 – Premessa.....	3
Art. 2 - Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 3 - Ammontare dell'appalto.....	3
Art. 4 - Fonti e Requisiti normativi.....	4
Art. 5 – Normativa per la prevenzione e la sicurezza – Requisiti tecnici	4
Art. 6 - Requisiti Generali.....	5
Art. 7 – Conformità a NIJ STANDARD – 0602.02 compliant	6
Art. 8 - Caratteristiche dell'apparato.....	6
Art. 9 - Documentazione tecnica e manuali d'uso	7
Art. 10 – Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento.....	8
Art. 11 – Assistenza e Manutenzione	9
Art. 12 - Nomina referente fornitore	9
Art. 13 - Verifica in corso di esecuzione	9
Art.14 - Avvio dell'esecuzione contrattuale e ultimazione della fornitura	9
Art.15 – Eventuale campionatura prototipale per controllo preventivo nella fase iniziale della produzione – Tempi di produzione e penale.....	10
Art.16 – Verifica di accettazione del campione prototipale	10
Art.17 – Tempi per l'approntamento, la consegna e la verifica di conformità.....	11
Art.18 - Pagamenti	13
Art.19 - Penali	14
PARTE II – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	15
Art. 20 - Allegati all'offerta.....	15
Art.21 Criteri di valutazione delle offerte	15
Art.22 Valutazione dell'offerta tecnica (max 80 punti)	16
Art.24 Valutazione dell'offerta economica (max 20 punti)	18



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale per la gestione dei Beni, dei Servizi
e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Divisione I – Automezzi e Telecomunicazioni*

PARTE I – DEFINIZIONE DELLA GARA

Art. 1 – Premessa

L'Amministrazione penitenziaria (di seguito "Amministrazione"), al fine di poter intercettare l'illecita introduzione nelle strutture penitenziarie di oggetti proibiti, necessita di disporre di metal detector manuale (da ora in poi definito "metal detector"), di cui al presente Capitolato tecnico, deve essere realizzato secondo le prescrizioni che seguono, utilizzando materiali ed accessori in possesso dei requisiti di cui ai capi successivi.

Il presente Capitolato disciplina le modalità di affidamento e le caratteristiche tecniche che detti apparati devono possedere nella loro configurazione minima.

I dispositivi devono garantire un funzionamento continuo, essere affidabili e conformi agli standard qualitativi e prestazionali vigenti a livello nazionale, europeo e internazionale, nel rispetto delle normative tecniche e sanitarie applicabili.

Pertanto, l'Aggiudicatario (di seguito anche Fornitore) è tenuto a fornire il materiale richiesto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dal presente Capitolato, nonché dallo schema di contratto e dalla propria Offerta Tecnica.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'acquisizione di n. 1000 metal detector, al fine di poter intercettare l'illecita introduzione nelle strutture penitenziarie di oggetti proibiti (a metalli ferrosi, non ferrosi e acciaio inox). Il metal detector deve essere realizzato in modo da assicurare la massima intuitività ed il pronto impiego operativo, nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza applicabili, nonché essere dotato del marchio CE.

La procedura si compone di un unico lotto nazionale poiché risulta non efficace il frazionamento per il conseguimento delle migliori condizioni, sia economiche che di risultato.

La consegna dovrà essere effettuata presso la sede dell'Amministrazione in via Bartolo Longo 78, 00156 Roma (RM).

L'Amministrazione potrà avvalersi del diritto di opzione per l'acquisizione di ulteriori apparecchi, fino ad un massimo di 1000, da esercitarsi entro 36 mesi dalla stipula del contratto.

In assenza di convenzioni CONSIP attive, l'affidamento avviene mediante **procedura aperta**, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall'art. 108, comma 1.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

Il valore stimato del presente appalto, calcolato ai sensi dell'art.14 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) è pari a euro, comprensivo dell'opzione, a €. **600.000,00** (seicentomila euro/00) IVA esclusa.

Il valore stimato per il diritto di opzione da esercitarsi entro 36 mesi è pari a €. **300.000,00** (trecentomila euro/00) IVA esclusa.

La base d'asta, fissata sul prezzo unitario (per singola apparecchiatura), è pari a €**300,00** iva esclusa.



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale per la gestione dei Beni, dei Servizi
e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Divisione I – Automezzi e Telecomunicazioni*

La presente fornitura è stata stimata tenendo conto del numero di apparecchiature esistenti all'interno delle strutture penitenziarie. È stato previsto in fase di redazione del quadro economico il diritto di opzione, al fine di poter meglio aderire alle eventuali necessità dei singoli Istituti che ne facciano richiesta di ulteriori dispositivi.

Art. 4 - Fonti e Requisiti normativi

Le principali fonti normative a fondamento del trattamento in argomento sono:

- Art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con riferimento alle attività a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica cui il Corpo di Polizia Penitenziaria partecipa quale Forza di Polizia dello Stato;
- Art. 55, comma 1 e 57 e art. 234 del codice di procedura penale;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale", integrata dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 recante "disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83, 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103";
- D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 recante il "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà personale";

La procedura di affidamento e i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione del contratto di appalto sono regolati:

- dal Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 (d'ora in poi Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni.
- dal "Codice della legge antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori";
- dalle norme in materia di Contabilità di Stato e relativo Regolamento;
- dalla normativa di settore;
- dalle norme contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di contratto, nonché in tutta la documentazione di gara;
- e, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del Codice civile.

Art. 5 – Normativa per la prevenzione e la sicurezza – Requisiti tecnici

Gli apparecchi, oggetto del presente capitolato, ed i relativi accessori dovranno soddisfare le caratteristiche rispondenti alle vigenti normative internazionali ed europee per la sicurezza elettrica, per le radio interferenze ed inoltre, garantire la sicurezza degli operatori e delle persone sottoposte a rilevazione. La rispondenza a tali normative deve essere espressamente dichiarata dalle Imprese partecipanti in fase di presentazione delle offerte.



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale per la gestione dei Beni, dei Servizi
e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Divisione I – Automezzi e Telecomunicazioni*

Nello specifico, i materiali utilizzati devono rispettare normative vigenti in ambito internazionale, europeo e nazionale in materia, **per quanto applicabili**, in particolare:

- **Regolamento (CE) n. 1907/2006** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e successive modifiche.

In particolare, occorrerà dimostrare la conformità alle seguenti direttive/normative tecniche:

- Direttiva 2002/95/CE (RoHS) o alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS 2);
- Direttiva 2014/35/CE – Bassa Tensione;
- Direttiva 2014/30/CE – Compatibilità Elettromagnetica;
- Direttiva 2013/35/UE – Disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
- Regolamento Reach 1907/2006 (sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche);
- Direttiva 2002/96/CE (RAEE) o alla Direttiva 2012/19/EU (RAEE 2) (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Più in dettaglio ogni apparato deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:

- marcatura CE (si sottolinea che il logo CE deve essere conforme a quello prescritto dalle Direttive Europee e, quindi, non deve dare adito a dubbi sulla reale certificazione del materiale (ad es. CE China Export). Fa testo, sull'argomento, il D.Lgs 6/11/2007 n° 194, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 261 del 9/11/2007, dove, all'articolo 10.3 si legge: "E' vietato apporre sugli apparecchi e istruzioni per l'uso segni che possano indurre in errore a terzi in relazione al significato o alla forma grafica della marcatura CE". Il Decreto prevede anche pene pecuniarie per i marchi non conformi);
- designazione della serie o tipo;
- numero di serie;
- Dovranno essere fornite tutte le certificazioni atte a dimostrare il rispetto della normativa di settore.

Art. 6 - Requisiti Generali

Il metal detector, compreso di batterie ricaricabili, deve avere un peso complessivo non superiore a 600 g (batterie incluse) e una lunghezza complessiva compresa tra 350 mm e 500 mm. Pesi minori saranno premiati con punteggi aggiuntivi, secondo i criteri successivamente indicati.

Il metal detector deve:

- poter essere alimentato da batterie ricaricabili che garantiscano un'autonomia operativa di almeno 15 ore;
- non superare il 5% di falsi allarmi su 10 rilevazioni;



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale per la gestione dei Beni, dei Servizi
e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Divisione I – Automezzi e Telecomunicazioni*

- presentare un grado di protezione minimo IP54 (o superiore) – secondo la normativa IEC 60529 contro la penetrazione d'acqua (protezione contro gli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni);
- operare in maniera stabile nel range di temperature compreso tra -10°C e +50°C ($\Delta T_{MAX} = |T_{MAX} - T_{MIN}| = 60^\circ\text{C}$) e deve resistere ad una percentuale di umidità relativa (RH) pari al 95%.

Qualora siano intervenuti aggiornamenti delle normative, dalla data di approvazione delle specifiche tecniche e del loro inserimento nel contratto a quella dell'esecuzione contrattuale, con particolare riferimento alle analisi di laboratorio, si applicano quelle in vigore.

Art. 7 – Conformità a NIJ STANDARD – 0602.02 compliant

Il metal detector deve esser conforme ai requisiti della norma NIJ Standard – 0602.02:2003, come dettagliato di seguito:

Capacità di rilevazione di oggetti metallici (indipendentemente dalle rispettive proprietà magnetiche), quali:

- Oggetti di grande dimensione in metallo (es. pistole) ad una distanza almeno di 15 cm;
- Oggetti di media dimensione in metallo (es. coltelli con lama di lunghezza superiore a 7,5 cm) ad una distanza almeno di 7,5 cm;
- Oggetti di piccole dimensioni in metallo (es. coltelli con lama di lunghezza inferiore a 7,5 cm) ad una distanza almeno di 5 cm;
- Oggetti di dimensioni molto piccole in metallo (es. lamette da barba o, in generale, oggetti di dimensioni molto piccole che possono essere utilizzati come oggetti atti ad offendere o per mettere fuori uso sistemi di sicurezza) ad una distanza almeno di 3 cm.

In particolare, il metal detector deve generare un allarme in presenza di una qualsiasi delle suddette classi di oggetto in particolare:

- Non generare allarmi quando operante in prossimità di pareti o pavimenti con rinforzi metallici;
- Non generare allarmi dovuti alla perturbazione magnetica prodotta dal corpo umano (cosiddetto effetto corpo), ovvero durante l'ispezione del torace e della schiena di una persona completamente priva di oggetti metallici;
- Resistenza all'impatto, senza variazioni sulla sensibilità di rilevazione, in caso di caduta da 1,5 metri di altezza (min.2).

Art. 8 - Caratteristiche dell'apparato

Il corpo del metal detector deve essere realizzato in materiale robusto, con elevata resistenza all'impatto, tale da garantire il funzionamento dello strumento, senza variazioni sulla sensibilità di rilevazione, anche in caso di cadute da almeno 1,5 metri di altezza su un piano rigido orizzontale (es. cemento, piastrelle, etc.).

Il metal detector deve essere progettato in modo da risultare leggero ed ergonomico, al fine di ridurre la fatica dell'operatore nel caso di utilizzo continuativo per lunghi periodi di tempo.

Dovrà, inoltre, essere configurato in modo da garantirne l'utilizzo con una sola mano; l'impugnatura dovrà



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale per la gestione dei Beni, dei Servizi
e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Divisione I – Automezzi e Telecomunicazioni*

essere concepita in modo da assicurare una solida presa ed evitare fenomeni di scivolamento, anche nel caso in cui l'operatore utilizzi il metal detector con mani bagnate/umide o indossando eventuali guanti. Le caratteristiche costruttive dell'apparato devono essere tali da offrire un grado di protezione all'acqua tale da garantire l'operatività del detector sia in ambiente interno che esterno (grado di protezione minimo IP 54).

Deve poter funzionare con batterie ricaricabili. In ogni caso è necessaria un'autonomia operativa di almeno 15 ore.

Il metal detector deve essere in grado di rilevare oggetti metallici - prescindendo dalle loro proprietà magnetiche - sia di grandi dimensioni che di dimensioni molto piccole (come meglio specificato nell'art.7), indipendentemente dalla loro disposizione spaziale rispetto allo strumento.

Il metal detector deve essere dotato di un interruttore di accensione/spegnimento e, prevedere la funzione di regolazione della sensibilità, di uno o più pulsanti a tal fine previsti, facilmente accessibili dall'operatore.

Il dispositivo, nel caso di rilevazione di un oggetto, dovrà essere in grado di produrre simultaneamente:

- un allarme udibile o silenzioso (vibrazione) - l'operatore dovrà essere in grado di selezionare con la massima intuitività la tipologia di allarme richiesto (udibile o silenzioso) tramite apposito interruttore;
- un allarme visivo (LED).

Il metal detector deve, inoltre, essere provvisto di indicatore led che segnali in tempo reale lo stato di carica delle batterie o almeno il basso livello residuo di carica della batteria. Il metal detector deve essere inoltre privo di spigoli vivi e cavi scoperti.

Qualora il metal detector non disponga di un sistema di ricarica elettrica incorporato, lo stesso dovrà esser corredato di idoneo kit carica batterie compatto, anch'esso con marchio CE e conforme alle normative europee del settore elettrico applicabili.

Il sistema di alimentazione elettrica (incorporato o meno al metal detector) deve consentire la semplice interfaccia alle seguenti sorgenti elettriche:

- linea elettrica domestica (120-240 V 50/60 Hz);
- presa accendisigari veicolare (12-24 V);
- eventuale presa USB (requisito non obbligatorio).

Sia il metal detector che l'eventuale kit di carica batterie dovranno prevedere un sistema elettronico di protezione contro l'inversione di polarità ed il sovraccarico di corrente, in grado di salvaguardare la funzionalità dell'intero sistema (es sbalzi di tensione, ecc.)

Art. 9 - Documentazione tecnica e manuali d'uso

La fornitura deve essere corredata, entro i termini previsti per l'approntamento al collaudo, del manuale in italiano sia cartaceo che in pdf.



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale per la gestione dei Beni, dei Servizi
e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Divisione I – Automezzi e Telecomunicazioni*

Art. 10 – Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento

Gli apparati oggetto del presente appalto dovranno essere consegnati completamente compiuti in tutte le parti previste per la loro destinazione d'uso e dovranno rispettare tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative richieste dal presente Capitolato, oltre quelle presentate nell'offerta tecnica del Fornitore aggiudicatario. In ogni caso, in fase di esecuzione, l'Amministrazione si riserva di richiedere modifiche e/o aggiustamenti di dettaglio.

Tutti i materiali e i componenti devono essere di prima qualità e non recare imperfezioni, vizi, difetti, difformità di qualunque genere e devono presentare caratteristiche di durabilità nel tempo. Essi, anche con riferimento a sistemi e *sub* sistemi di impianti tecnologici, devono rispettare tutte le prescrizioni di leggi e di regolamento in materia di qualità, di provenienza e di prestazione. Pertanto, gli apparati oggetto della presente Fornitura dovranno essere in tutte le loro componenti e allestimenti provvisti di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c.

La garanzia deve avere una durata non **inferiore a 24 (ventiquattro) mesi** decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di verifica di conformità.

La garanzia, di cui al punto precedente, non deve in alcun modo essere vincolata ad una limitazione.

Durante tale periodo di garanzia:

- a) il Fornitore assicura, gratuitamente mediante propri tecnici specializzati e/o il centro di assistenza (proprio, autorizzato o convenzionato) e/o mediante strutture mobili, il necessario supporto tecnico per il corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali/pezzi di ricambio che si rendesse necessario, ovvero l'opportuna sostituzione dell'intero Prodotto.
- b) l'Amministrazione ha diritto alla riparazione gratuita dell'apparato (o alla sua sostituzione nei casi di non riparabilità) ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento dello stesso e questo anche se è dipendente da vizi, difetti e difformità dei materiali o del processo di costruzione, ciò indipendentemente dall'avvenuta verifica di conformità da parte dell'Amministrazione;
- c) il Fornitore non può sottrarsi dalla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento è dipesa da un fatto proprio dell'acquirente (e non da un vizio o difetto di produzione). D'altro canto, l'Amministrazione si impegna a fornire tutto la necessaria e sufficiente disponibilità di mezzi, luoghi e personale specializzato per affrontare la problematica emersa;
- d) il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento e la mancanza di qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato dall'Amministrazione all'indirizzo PEC indicato a tal *uopo* dal Fornitore, per iscritto e nel più breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o promesse e comunque entro il periodo di 24 mesi di garanzia, tenuto conto che trova applicazione il combinato disposto di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 117 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il mancato puntuale adempimento da parte del Fornitore alle suindicate prescrizioni comporterà l'attivazione da parte dell'Amministrazione della procedura per l'incameramento della cauzione rilasciata a garanzia della rata di saldo.



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale per la gestione dei Beni, dei Servizi
e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Divisione I – Automezzi e Telecomunicazioni*

Art. 11 – Assistenza e Manutenzione

Il Fornitore deve garantire l'idonea assistenza da parte di tecnici propri o professionisti autorizzati per un periodo di **24 mesi** dalla verifica di conformità.

L'assistenza deve essere finalizzata a garantire il corretto funzionamento dei componenti hardware e software attraverso l'eventuale sostituzione o aggiornamento degli stessi. L'esito di ogni intervento effettuato sull'apparato deve essere formalmente certificato dal tecnico intervenuto mediante compilazione di un modulo da consegnare alla Direzione dell'istituto penitenziario interessato. A seguito della chiamata, il Fornitore, tramite tecnici propri o professionisti autorizzati, è tenuto ad intervenire on-site nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione, attese le esigenze di sicurezza degli istituti penitenziari. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari a €100.

Art. 12 - Nomina referente fornitore

Il Fornitore in sede di stipula del contratto deve indicare all'Amministrazione un referente su territorio nazionale per la fornitura in oggetto, da comunicare a mezzo PEC, ovvero posta elettronica per gli operatori esteri.

Art. 13 - Verifica in corso di esecuzione

L'Amministrazione, durante l'esecuzione della fornitura, potrà, attraverso il Responsabile Unico del procedimento, il Direttore esecuzione del contratto o eventuale altro personale dell'Amministrazione incaricato, effettuare verifiche sullo stato della produzione e sulla rispondenza degli apparati e delle loro parti alle prescrizioni tecniche.

Tali verifiche potranno esser effettuate attraverso visite presso gli stabilimenti indicati dal fornitore ovvero con altri mezzi a discrezione dell'Amministrazione, inclusa l'acquisizione anche per le vie brevi (posta elettronica certificata o ordinaria).

Art.14 - Avvio dell'esecuzione contrattuale e ultimazione della fornitura

Il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle disposizioni del Responsabile di progetto, dopo che il contratto è divenuto efficace a norma di legge, dà avvio all'esecuzione della fornitura, ai sensi dell'art. 19 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (d'ora in avanti DM 49/2018). Ai sensi dell'art. 25 del DM 49/2018, il Direttore dell'Esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di avvenuta consegna delle apparecchiature, comunica al Responsabile di progetto di procedere alla verifica di conformità.

Il decorso dei termini contrattuali è, in linea di massima, sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto, salvo diverso accordo con l'esecutore solo ed esclusivamente in termini riduttivi



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale per la gestione dei Beni, dei Servizi
e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Divisione I – Automezzi e Telecomunicazioni*

Art.15 – Eventuale campionatura prototipale per controllo preventivo nella fase iniziale della produzione – Tempi di produzione e penale

Sarà facoltà del Responsabile di progetto, qualora lo ritenesse necessario, richiedere al Fornitore un prototipo consistente in un apparato completo di tutte le componenti - che deve essere messo a disposizione entro 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno in cui sarà richiesta la già menzionata fornitura del prototipo, in luogo da concordare, comunque sul territorio nazionale. Il mancato rispetto del termine di consegna comporterà l'applicazione di una penale giornaliera così come previsto dal presente capitolato.

La suddetta fornitura deve essere conforme in tutto e per tutto alle prescrizioni del presente capitolato tecnico.

Art.16 – Verifica di accettazione del campione prototipale

Sarà facoltà dell'Amministrazione, attraverso il Responsabile di progetto e/o il DEC, procederà a sottoporre a verifica di accettazione la fornitura prototipale.

L'attività di verifica del campione sarà svolta congiuntamente ad un rappresentante della società fornitrice; l'apporto di eventuali piccole correzioni che si rendessero necessarie in corso d'opera e che, comunque, non vadano a inficiare le presenti specifiche tecniche, saranno concordate tra Responsabile di progetto e/o DEC e il rappresentante della società aggiudicataria dell'appalto. Di tale attività deve essere dato conto in apposito atto da allegare al verbale di accettazione del campione prototipale.

La data e il luogo di svolgimento della verifica saranno concordate successivamente tra il personale incaricato dall'Amministrazione e il rappresentante della società aggiudicataria. La verifica in ogni caso deve essere eseguita inderogabilmente su territorio nazionale ed entro un termine non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione da parte della società fornitrice di messa a disposizione di tale fornitura. Tale data farà fede ai fini dell'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.

In questa fase, si procederà ad eseguire le seguenti operazioni:

a) acquisizione della seguente documentazione:

- Certificazione, attestante la conformità alle norme internazionali;
- Scheda tecnica, manuale d'uso e manutenzione.

b) esame generale e prove di funzionalità

Il DEC e/o il Responsabile di progetto, a propria discrezione, effettueranno prove tendenti ad accertare che l'apparato corrisponda alle caratteristiche del capitolato e dell'offerta tecnica migliorativa.

In caso di esito positivo della verifica verrà redatto un **verbale di accettazione**, sottoscritto dagli incaricati dell'Amministrazione (Responsabile di progetto e/o DEC) e da incaricati del Fornitore, dalla cui data decorreranno i termini per l'esecuzione del contratto previsti dal presente Capitolato per approntare la fornitura alla verifica di conformità.

In caso la verifica desse **esito negativo**, il DEC disporrà in un apposito atto – sottoscritto anche dal rappresentante del Fornitore - il termine entro il quale quest'ultimo si impegna a risolvere le non



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale per la gestione dei Beni, dei Servizi
e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Divisione I – Automezzi e Telecomunicazioni*

conformità rilevate. Tale termine, in rapporto all'entità delle manchevolezze, sarà non superiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del già menzionato atto. Il Fornitore, quindi, comunicherà al DEC a mezzo PEC - posta elettronica ordinaria se operatore estero - l'avvenuta correzione delle non conformità rilevate nella precedente fornitura prototipale.

Entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di cui al comma precedente, il Responsabile di progetto e/o il DEC effettueranno la verifica di accettazione.

Le verifiche finalizzate a riscontrare l'effettiva risoluzione delle problematiche emerse nella prima fase di esame della fornitura verranno svolte, con le medesime modalità sopra descritte e verrà redatto il verbale di accettazione di cui sopra.

In caso di ulteriore esito negativo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. Nell'ipotesi che l'Amministrazione decida di non procedere con la risoluzione, fermo restando il formale impegno del Fornitore a risolvere le deficienze emerse, il tempo di esecuzione avrà, comunque, inizio dalla data di accertamento dell'ulteriore esito negativo, con tutte le conseguenze in ordine all'applicazione delle penali previste da questo capitolato.

Il ripristino delle non conformità potrà essere verificata dall'Amministrazione nell'ambito della verifica.

In tutti i casi di mancata accettazione della fornitura prototipale e qualora si rendessero necessarie ulteriori visite da parte del personale di questa Amministrazione per le attività di verifica, le relative spese, opportunamente documentate, saranno poste a totale carico del Fornitore.

Il Fornitore si farà altresì carico della copertura dei danni derivanti al personale dell'Amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni in ragione delle verifiche ad esso demandate dalla legge, dai regolamenti e dal presente capitolato.

Art.17 – Tempi per l'approntamento, la consegna e la verifica di conformità

Il Responsabile del Progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione (DEC).

I tempi di esecuzione e consegna degli apparati, non potranno superare il termine complessivo **di 60 giorni naturali e consecutivi dall'avvio dell'esecuzione del contratto da parte del DEC**, ovvero in caso di richiesta della fornitura prototipale dalla data del verbale di accettazione del prototipo.

Gli apparati dovranno essere predisposti per la verifica di conformità, presso la sede dell'Amministrazione, in via Bartolo Longo 78, 00156 Roma (RM).

La verifica di conformità della fornitura sarà effettuata, a cura dei dipendenti di questa Amministrazione, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione da parte del Responsabile di progetto di avvenuta emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni. In base a quanto previsto dall'art. 116, comma 2 del Codice, il certificato di verifica di conformità rilasciato ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dall'emissione dello stesso.

I materiali posti a collaudo/verifica dovranno essere corredati di certificazioni rilasciate da organismi accreditati.

In occasione del collaudo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, a spese della ditta presso laboratori merceologici accreditati tutte le prove merceologiche ritenute opportune, ed in particolar modo quelle oggetto di attribuzione dei punteggi, al fine di verificare la veridicità delle documentazioni presentate.

Fermi restando i requisiti riportati nelle presenti specifiche tecniche, la ditta aggiudicataria della fornitura



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale per la gestione dei Beni, dei Servizi
e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Divisione I – Automezzi e Telecomunicazioni*

del “Metal detector manuale” è vincolata, per quanto riguarda le materie prime impiegate per la realizzazione dei manufatti in fornitura (sia per quantità che per qualità), all’impiego dello stesso materiale e con le medesime prestazioni di quello presentato in sede di gara e rispondente ai valori dichiarati nell’offerta tecnica di aggiudicazione.

La ditta aggiudicataria è tenuta a reintegrare i manufatti distrutti nelle prove di collaudo.

La verifica di conformità sarà effettuata in contraddittorio con rappresentante/i del Fornitore e saranno finalizzate ad accertare la conformità alle presenti specifiche tecniche e consisteranno nell’attuazione delle seguenti operazioni:

- a) verifica e acquisizione della documentazione consistente;
- b) esame generale.

In primo luogo, il verificatore prenderà nota dei numeri di matricola di ciascun apparato.

Il seguente esame tenderà ad accertare che l’apparato metal detector corrisponda alle caratteristiche del presente capitolato e all’offerta del Fornitore, mediante controlli e prove specifiche per verificare tutte le funzionalità dello stesso. La verifica sarà effettuata su un campione non inferiore, comunque, ad **almeno 20 apparati approntati sull’intera fornitura**.

La verifica di conformità di cui sopra avverrà presso la sede dell’Amministrazione in via Bartolo Longo 78, 00156 Roma (RM).

Gli oneri inerenti alla verifica di conformità sono a carico del Fornitore, ad esclusione delle spese relative al personale incaricato della verifica di conformità.

In caso di esito positivo della verifica di conformità, si procederà alla redazione del relativo verbale di conformità.

Resta inteso che la predetta verifica di conformità della fornitura non costituisce accettazione senza riserve degli apparati da parte dell’Amministrazione, avendo quest’ultima il diritto di denunciare eventuali difformità, vizi e imperfezioni sia palesi che occulti, ancorché riconoscibili durante la verifica di conformità, nel più breve tempo possibile dalla data dell’avvenuta scoperta e comunque entro 2 (due) anni dalla data di emissione dell’ultimo certificato di verifica di conformità emesso per l’ultima frazione della fornitura.

In caso di esito negativo della verifica di conformità della fornitura, il personale incaricato dichiarerà, con adeguata motivazione, la “**non conformità**”.

In tale ipotesi, l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore, con il conseguente incameramento della cauzione e segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), oppure, acquisita la disponibilità da parte del Fornitore alla sostituzione e/o integrazione dell’apparato o degli apparati, di disporre un’ulteriore verifica di conformità, i cui costi, tutti, senza alcuna eccezione – ivi compresi quelli relativi al personale dell’Amministrazione incaricato della verifica di conformità, saranno a totale carico del Fornitore.

Gli incaricati della verifica potranno dichiarare con idonea motivazione, la “conformità con riduzione di prezzo” e ciò in relazione esclusivamente a quegli apparati che risultino avere imperfezioni e difformità giudicati di lieve entità e che comunque non devono determinare una diminuzione del valore della fornitura tale da alterare le risultanze di gara ovvero comprometterne l’utilizzabilità allo scopo prefissato.

La proposta di accettazione degli apparati con riduzione di prezzo formulata dagli incaricati deve, in ogni caso, essere accettata dall’Amministrazione (stazione appaltante). È comunque facoltà del Fornitore, al fine di scongiurare la riduzione del prezzo, richiedere di provvedere all’eliminazione delle difformità riscontrate.



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale per la gestione dei Beni, dei Servizi
e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Divisione I – Automezzi e Telecomunicazioni*

In tale ipotesi, il Fornitore deve provvedervi, a propria cura e spese, entro un termine stabilito in contraddittorio tra il verificatore e il fornitore stesso, tale termine decorrerà dal giorno successivo a quello in cui sarà verbalizzato l'accordo tra le parti, costituendo tale termine aggiuntivo, in ogni caso, ritardo nella consegna.

Il Fornitore darà quindi formale comunicazione, mediante PEC ovvero posta elettronica per gli operatori esteri, dell'avvenuta eliminazione di tali difformità.

L'accertamento delle attività di eliminazione delle lievi difformità sarà effettuato dal Responsabile di progetto e/o dal DEC i quali potranno anche avvalersi del supporto degli incaricati della verifica di conformità. È fatto salvo ogni diritto dell'Amministrazione di procedere con un'adeguata riduzione di prezzo qualora detto accertamento desse esito negativo. In ogni caso restano ferme le cause di risoluzione previste dall'art. 122 del Codice dei contratti.

La Ditta aggiudicataria, nell'ambito delle attività finalizzate alla verifica di conformità, dovrà procedere, a cura di proprio personale specializzato, ad illustrare le funzionalità degli apparati nonché le eventuali cautele da osservare per un corretto utilizzo degli stessi.

Art.18 - Pagamenti

Così come disposto dall'art.125, del Codice degli appalti, l'Amministrazione corrisponderà all'Appaltatore, a titolo di anticipazione, una somma nella misura prevista dal predetto articolo, qualora siano state soddisfatte tutte le condizioni di legge. Da parte sua, il Fornitore, si deve impegnare a comunicare al DEC e/o al R Responsabile di progetto l'effettivo avvio delle prestazioni onde permettere ai medesimi, anche singolarmente, di poter verificare sul posto – senza escludere anche altre modalità di verifica, a loro insindacabile scelta – il concreto inizio della prestazione, di cui, i predetti Funzionari, rilasceranno attestazione. L'erogazione dell'anticipo è quindi subordinata all'attestazione da parte del DEC/Responsabile di progetto circa l'effettivo inizio della prestazione e alla presentazione, da parte del Fornitore, della garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa calcolata ai sensi dello stesso art. 125 sopra menzionato e della fattura elettronica.

In via generale i pagamenti della fornitura sono effettuati direttamente dall'Amministrazione con mandato informatico, su presentazione di regolare fattura elettronica da emettersi successivamente all'emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile di progetto.

L'Amministrazione provvederà a liquidare l'importo della fattura decurtando un importo, che verrà corrisposta dietro presentazione di apposita fideiussione a garanzia della stessa, secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 9 del Codice.

L'emissione del predetto certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione della fornitura, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

I mancati tempestivi rilasci delle fatture e/o della cauzione esonera l'Amministrazione da responsabilità per ritardato pagamento.

Il pagamento delle fatture è eseguito, applicando il sistema della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale per la gestione dei Beni, dei Servizi
e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Divisione I – Automezzi e Telecomunicazioni*

Art.19 - Penali

In caso di mancato rispetto dei termini temporali previsti, a qualsiasi titolo, negli articoli precedenti l'affidatario sarà assoggettato al pagamento della penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'1,0 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e comunque, complessivamente, in misura non superiore al 10% (dieci per cento).

L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.

Nel caso in cui l'importo della penale superi il 10% dell'importo netto contrattuale la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Dopo 30 giorni di ritardo, l'Amministrazione avrà la facoltà, indipendentemente dall'applicazione della penale, di dichiarare l'Impresa affidataria decaduta dal diritto di proseguire l'esecuzione della fornitura, nonché di incamerare l'intera cauzione senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento.

In tale ottica il Fornitore si deve impegnare a trasmettere il cronoprogramma delle singole fasi di lavorazione.

La penale non sarà applicata qualora il ritardo sia dipendente da causa imputabile all'Amministrazione ovvero dovuto a causa di forza maggiore e comunque nei casi previsti dalla legge. Si considerano cause di forza maggiore quelle derivanti da eventi eccezionali e imprevedibili, per i quali l'Appaltatore non abbia omissis le cautele atte a evitarli.

L'applicazione delle eventuali penali, previste dal presente articolo, non esclude la richiesta di risarcimento del maggior danno.

Per l'assistenza ed il ripristino dei malfunzionamenti, il mancato intervento in loco entro il termine previsto dal presente Capitolato, potrà comportare l'applicazione di una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Rilevata l'inadempienza, l'Amministrazione darà al Fornitore un termine perentorio per l'adempimento tardivo (comunque non esimente l'applicazione della penale) decorso il quale procederà in danno del Fornitore affidando tale adempimento ad altro operatore del settore.

Il Fornitore ha diritto di presentare all'Amministrazione apposita istanza di disapplicazione della penale.



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale per la gestione dei Beni, dei Servizi
e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Divisione I – Automezzi e Telecomunicazioni*

PARTE II – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Art. 20 - Allegati all'offerta

Le imprese partecipanti dovranno, far pervenire, nelle modalità indicate nel disciplinare di gara, relazione tecnica di dettaglio delle apparecchiature proposte e in particolare:

- descrizione dettagliata dell'apparato metal detector manuale;
- scheda tecnica;
- descrizione esaustiva delle funzionalità proposte;
- cronoprogramma di fornitura;
- modalità di erogazione del servizio di assistenza / manutenzione.

Tutta la documentazione richiesta se presentata in lingua straniera, deve pervenire con annessa traduzione in lingua italiana, certificata "conforme testo straniero" da competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, con firme atti/documenti tutti legalizzati da competente rappresentanza diplomatica o consolare o mediante apposizione di postilla di cui alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

La documentazione presentate costituirà elemento di riferimento per la successiva fornitura e per le operazioni di collaudo.

Art.21 Criteri di valutazione delle offerte

La valutazione delle offerte sarà effettuata, in conformità con quanto indicato nel Bando di Gara, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto dal Codice art.108 comma 2. L'assegnazione del punteggio verrà eseguita da apposita Commissione Giudicatrice, composta da un numero non inferiore a tre componenti come previsto dal Codice dei Contratti art.93, all'uopo nominati dall'Amministrazione.

La quantificazione complessiva dell'offerta, comprensiva delle rispettive valutazioni, tecnica ed economica, sarà effettuata con il metodo "Aggregativo-Compensatore", in accordo con i seguenti criteri e punteggi:

- a) Punteggio Tecnico (PT): fino ad un massimo di 80 (ottanta) punti;
- b) Punteggio Economico (PE): fino ad un massimo di 20 (venti) punti;
- c) Punteggio Complessivo (PC) ottenuto ai fini dell'aggiudicazione: $PC = PT + PE$.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni, riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente capitolato tecnico, ovvero che siano sottoposte a condizione o che sostituiscano, modifichino ed integrino le predette condizioni dell'appalto, nonché le offerte incomplete o parziali.



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale per la gestione dei Beni, dei Servizi
e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Divisione I – Automezzi e Telecomunicazioni*

Tutti i calcoli necessari al computo dei suddetti punteggi saranno effettuati arrotondando ogni singolo valore alla terza cifra decimale, secondo il procedimento di seguito illustrato

Art.22 Valutazione dell'offerta tecnica (max 80 punti)

Saranno considerate non idonee le offerte tecniche che non soddisfino i requisiti minimi espressi nel presente capitolato tecnico. Le offerte “non idonee” non saranno ammesse alle successive fasi di gara. Il punteggio massimo attribuibile a ciascun concorrente è di 80 punti che sarà assegnato alle offerte che presentano delle miglieorie ed è determinato con l’attribuzione del relativo punteggio previsto dai criteri riportati nella seguente griglia.

Per l’attribuzione dei punteggi inerenti ai sub criteri, qualora nessun concorrente dovesse ottenere il massimo punteggio previsto dal sotto criterio, la Commissione procederà con il metodo della riparametrazione approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, attribuendo il punteggio massimo previsto per il sub criterio interessato, all’offerta qualitativamente migliore, con conseguente rimodulazione delle altre offerte concorrenti, in relazione ai pesi percentuali fissati.

Con le stesse modalità la Commissione provvederà, qualora nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo attribuito all’offerta tecnica, dopo la prima riparametrazione, ad una seconda riparametrazione sul totale del punteggio tecnico (80 punti).



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale per la gestione dei Beni, dei Servizi
e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Divisione I – Automezzi e Telecomunicazioni

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Criterio generale	Sub criterio	Specifiche di valutazione	Punteggio requisiti specifico	Punteggio massimo	Punteggio complessivo criterio
Caratteristiche tecniche	Distanza di rilevazione oggetti di piccola dimensione (cm)	D= 5 cm	0	10	68
		5 cm < D ≤ 7 cm	5		
		D> 7 cm	10		
	Rilevazioni di SIM telefoniche	Si	10	10	
		No	0		
	Protezione dall'acqua	Ip54	0	10	
		>ip54	10		
	Autonomia della batteria (h)	15 h	0	10	
		15 h <T ≤40 h	3		
		40 h< T ≤ 85 h	5		
		T > 85 h	10		
	Peso (g)	P= 600 g	0	10	
		500 g ≤ p < 600 g	5		
		P< 500 g	10		
	Cicli di caduta (p)consecutiva ad 1,5 mt	p=2	0	10	
		P=3	5		
		P≥4	10		
Percentuali di falsi allarmi su 10 rilevazioni	=5%	0	8		
	<5%	8			
Garanzia	Estensione garanzia	24 mesi	0	10	10
		36 mesi	5		
		48 mesi	10		
Certificazione per la parità di genere (D.lgs.11.04.2006 n.198)	Presenza	Si	2	2	2
	No presenza	No	0		
TOTALE					80



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale per la gestione dei Beni, dei Servizi
e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Divisione I – Automezzi e Telecomunicazioni

Art.24 Valutazione dell'offerta economica (max 20 punti)

L'offerta economica dovrà riportare il ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara (pari a euro 300,00 IVA esclusa).

Il punteggio sulla parte economica sarà così attribuito:

1. nell'ipotesi in cui pervengano un numero di offerte ≥ 3 con la seguente formula:

$$P_x = C_i * 20$$

dove:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1-X) * ((A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}}))$$

P_x (punteggio del concorrente i-esimo)

Legenda:

C_i : coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

A_i : valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;

A_{soglia} : media aritmetica dei valori dell'offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;

A_{max} : valore della migliore offerta (massimo ribasso sul prezzo)

X : 0,90.

Il punteggio attribuibile al concorrente sarà assegnato con un valore numerico approssimato al secondo decimale (es. 0,01).

2. nell'ipotesi in cui pervengano solo 2 offerte con la seguente formula:

$$P_x = 20 * R_x / R_{\text{max}}$$

dove:

P_x = punteggio attribuito al concorrente

R_x = valore offerto (ribasso) dal concorrente (a)

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente (max ribasso)

Il funzionario tecnico
Ing. Luigi Napolano